

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 301

35° anno

17 ottobre 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2996/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2997/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2998/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1992 per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 2999/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 7
- Regolamento (CEE) n. 3000/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, relativo all'apertura di una gara permanente in Belgio, Germania, Grecia, Francia e Italia per la fornitura gratuita di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 3001/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento 17
- Regolamento (CEE) n. 3003/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 27

Regolamento (CEE) n. 3004/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/496/CEE :

★ **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni** 31

Accordo tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili di grandi dimensioni 32

★ **Informazione sulla firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni** 40

Commissione

92/497/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1992, relativa all'attribuzione del quantitativo residuo del contingente d'importazione di carni bovine congelate, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3667/91** 41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2996/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 ottobre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
0709 90 60	137,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	137,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	170,50 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	170,50 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	140,38
1001 90 99	140,38 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	156,03 ⁽⁹⁾
1003 00 10	125,47
1003 00 90	125,47 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	119,80
1004 00 90	119,80
1005 10 90	137,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	137,91 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	139,53 ⁽⁴⁾
1008 10 00	53,57 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	112,66 ⁽⁴⁾
1008 30 00	51,60 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	51,60
1101 00 00	209,41 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	231,32 ⁽⁸⁾
1103 11 10	276,98 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	225,67 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

⁽⁹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

⁽¹⁰⁾ È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

⁽¹¹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2997/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 15 ottobre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	12,08
1001 90 99	0	0	0	12,08
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	16,91

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1107 10 11	0	0	0	21,50	21,50
1107 10 19	0	0	0	16,07	16,07
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2998/92 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1992**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1992 per taluni prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono essere pertanto interamente soddisfatte e che occorre pertanto stabilire il quantitativo disponibile per il primo periodo, 1° gennaio-31 marzo 1993, dei prodotti contemplati dallo stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1992 ai sensi del regolamento (CEE) n. 584/92.
2. Nei primi dieci giorni del periodo 1° gennaio-31 marzo 1993 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 584/92, domande di titoli di importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

ALLEGATO

Quantitativo totale disponibile per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1993

<i>(tonnellate)</i>							
	Polonia			Cecoslovacchia			Ungheria
Codici NC e prodotti	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 10 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 10 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok ⁽¹⁾	ex 0406 90 89 Balaton ⁽²⁾
Quantitativo disponibile	812,5	275	550	675	275	275	275

⁽¹⁾ Primator, Otava, Javor, Uzeny block, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.⁽²⁾ Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/92 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1992

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera, per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui al codice NC 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'isola di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'isola e i prezzi praticati all'esportazione;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di Madera in determinati prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁵⁾; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto, nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi a carico degli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di

titoli e certificati e un termine per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime di approvvigionamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'entrata in vigore delle relative modalità di applicazione con la massima tempestività;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta in provenienza dai paesi terzi o, a seconda dei casi, dell'aiuto comunitario.

2. Fatto salva un'eventuale revisione del bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concesso un aiuto di 10 ECU/100 kg per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

Articolo 3

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

2. Per i prodotti di cui ai codici NC 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 50, 2008 60, 2008 70, 2008 92 e 2008 99, eccetto quelli figuranti nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio⁽⁶⁾, il beneficio dell'esonero dal prelievo all'importazione è concesso dietro presentazione del certificato di esonero di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/92.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

Articolo 4

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio dei titoli d'importazione e dei certificati di esonero;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori interessati.

Articolo 5

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun codice di prodotti di cui all'allegato I, pubblicata dall'autorità competente;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/100 kg.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i titoli e i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/92, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda entro tre giorni lavorativi dalla data di rilascio; in tal caso, la cauzione relativa al titolo o al certificato viene svincolata.

Articolo 6

La validità dei titoli e dei certificati scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 7

Gli aiuti di cui all'articolo 2 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto si applica il tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui viene presentata la domanda di certificato di aiuto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in prodotti trasformati a base di ortofrut-
ticoli per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993***(t)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	
2008 20	— ananassi	300
2008 30	— agrumi	40
2008 40	— pere	80
2008 60	— ciliegie	60
2008 70	— pesche	120
	— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice 2008 19	
2008 92	— — miscugli	50
2008 99	— — diversi dai cuori di palma e miscugli	30
Totale		680

REGOLAMENTO (CEE) N. 3000/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

relativo all'apertura di una gara permanente in Belgio, Germania, Grecia, Francia e Italia per la fornitura gratuita di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2139/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nella ex Jugoslavia⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 2344/92 della Commissione, del 10 agosto 1992, che stabilisce le modalità della fornitura gratuita di prodotti agricoli alle popolazioni vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia⁽⁴⁾, prevede che l'aggiudicazione della fornitura di farina di frumento nel quadro del regolamento (CEE) n. 2139/92 abbia luogo mediante gara; che le gare per la fornitura gratuita di prodotti trasformati riguardano i quantitativi di materia prima da prelevare in contropartita dalle scorte d'intervento per il pagamento di dette forniture, nonché le spese di trasformazione, di trasporto e altre;

considerando che le offerte possono vertere su quantitativi di frumento tenero o di frumento duro; che è pertanto indispensabile prevedere criteri che consentano di selezionare l'offerta più favorevole; che, a questo scopo, le offerte devono essere confrontate in base al valore del quantitativo di prodotto di base in contropartita;

considerando che appare necessario garantire il rispetto dello scadenziario di consegna; che occorre quindi stabilire, in caso di consegna ritardata, apposite disposizioni relative allo svincolo della cauzione di fornitura;

considerando che è opportuno indire una gara permanente in cinque Stati membri per la fornitura di 55 000 t di farina di frumento tenero ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati a Lubiana, Zagabria, Spalato, Belgrado, Skopje e Podgorica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento belga, tedesco, francese, greco e italiano procedono, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2344/92, all'aggiudicazione permanente della fornitura di 55 000 t di farina di frumento tenero, conformemente all'allegato I e secondo le disposizioni del presente regolamento.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2344/92, i prodotti forniti sono condizionati secondo i modi stabiliti al punto 1.3 dell'allegato I.

Articolo 2

Le offerte vertono sulla quantità, espressa in tonnellate, di frumento tenero o di frumento duro necessaria per coprire le spese di fornitura, di trasporto e altre, sino alla fase di consegna prevista per la totalità della partita indicata nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2344/92.

Il quantitativo di frumento aggiudicato in contropartita della fornitura sarà messo a disposizione, a scelta dell'aggiudicatario, sulle scorte d'intervento all'uopo designate nel precitato bando di gara.

La cauzione di gara è fissata a 15 ECU/t.

Articolo 3

1. Qualora si constati che, nel corso di una settimana, i quantitativi effettivamente forniti sono inferiori al 50 % dei quantitativi da consegnare conformemente alla scaletta riportata al punto 2.4 dell'allegato I, la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2344/92 viene incamerata proporzionalmente alla quantità non fornita durante il periodo considerato. Tuttavia, se l'operatore adduce la prova che detto quantitativo è stato consegnato nel corso della settimana successiva, viene incamerato soltanto il 10 % della cauzione. La consegna in questione non viene annoverata tra le consegne previste per la settimana successiva.

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 18.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 21 ottobre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni mercoledì alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade l'11 novembre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

4. In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2344/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento competente.

Gli organismi d'intervento competenti comunicano alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2344/92 è riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo la presa in consegna della merce da parte delle autorità indicate al punto 2.3 dell'allegato I.

Articolo 7

L'aggiudicatario si impegna a fornire alle autorità citate al punto 2.3 dell'allegato I tutti i documenti occorrenti per

la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento competente.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), il valore contabile dei prodotti interessati è fissato nel modo seguente:

Fumento tenero : 52,00 ECU/t

Fumento duro : 67,00 ECU/t.

Articolo 9

All'atto della valutazione delle offerte, i servizi della Commissione determinano il valore dei quantitativi di materie prime in contropartita sulla base del prezzo d'intervento valido nel mese di settembre 1992. Viene selezionata l'offerta il cui valore del prodotto di base in contropartita è inferiore.

Articolo 10

Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie per garantire che non venga applicata alcuna restituzione né alcun importo compensativo monetario nel quadro della fornitura, apponendo a tal fine una particolare iscrizione sul titolo di esportazione.

Articolo 11

1. Gli Stati membri interessati adottano tutte le disposizioni complementari necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione ogni informazione relativa allo svolgimento della fornitura, con particolare riguardo all'aggiudicazione, alla durata della spedizione e alla data effettiva della presa in consegna da parte delle autorità indicate al punto 2.3 dell'allegato I.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Farina di frumento tenero

1.1. Numero delle partite :

- Partita n. 1 : 2 025 t da consegnarsi a Lubiana
- Partita n. 2 : 6 399 t da consegnarsi a Zagabria
- Partita n. 3 : 21 870 t da consegnarsi a Spalato
- Partita n. 4 : 7 290 t da consegnarsi a Belgrado
- Partita n. 5 : 13 500 t da consegnarsi a Belgrado
- Partita n. 6 : 1 620 t da consegnarsi a Skopje
- Partita n. 7 : 2 296 t da consegnarsi a Podgorica

1.2. Caratteristiche e qualità della merce (¹) :

GU n. C 114 del 29. 4. 1991 [punto II.B.1.a)]

1.3. Condizionamento :

Nuovi sacchi di iuta e polipropilene d'un contenuto netto di 50 kg.

I sacchi sono collocati su palette a perdere di dimensioni adatte, ognuna delle quali è avvolta da una rete di polietilene.

1.4. Marcatura :

Bandiera europea : GU n. C 114 del 29. 4. 1991 (allegati I e II)

Dicitura in lingua serbo-croata :

« Comunità europee » (in caratteri di almeno 5 cm) « Aiuto umanitario — Farina di frumento tenero » (in caratteri di almeno 2,5 cm).

2. Condizioni di fornitura

2.1. Mobilitazione del prodotto : mercato interno dello Stato membro interessato

2.2. Fase di consegna : franco deposito

2.3. Autorità competenti per la presa in consegna :

- Lubiana : Croce Rossa della Slovenia per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
Deposito : Smartinska Street, 33, Lubiana [tel. (38) (61) 312 576]
Sig. Ivan Hyala
- Zagabria : (UNHCR) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati c/o GRAFIKA Zagrebacka 194, 41000 Zagabria
Agente : Sig. Kim Madsen
Custom clearance : INTEREUROPA, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Agente : Sig.ra Koka
- Spalato : (UNHCR) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati c/o Adrichem, 58212 Kastel Sucurac, Spalato
Agente : Sig. Boi Lan Van Chou
Custom clearance : INTEREUROPA, Valesajam, Avenija Dubrovnik 2
Agente : Sig.ra Koka
- Belgrado : Croce Rossa della Jugoslavia per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Simina 19, 1000 Belgrado [tel. (011) 621 346 ; telefax (011) 621 030]
Custom clearance : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121
Sig. Dusan Musicki [tel. (011) 648 453]
- Podgorica : Croce Rossa del Montenegro per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Jovana Tomasevica 6, 81000 Podgorica/Titograd [tel. (081) 41 819]
Custom clearance : Jugosped, Terminal Beograd Pos. 6121
Sig. Dusan Musicki [tel. (011) 647 453]
- Skopje : Croce Rossa del Montenegro per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Koko Raun 13, 91000 Skopje
Agente : Sig. Ivan Narasanov [tel. (91) 222 433, telefax (91) 230 542]
Custom clearance : Makosped

(¹) L'aggiudicatario rilascia alle autorità indicate al punto 2.3 un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, non sono superate le norme relative alla radioattività vigenti nello Stato membro in questione.

2.4. Destinazioni, quantitativi e date di consegna :

(in tonnellate)

Date di consegna	Partita n. 1 Lubiana	Partita n. 2 Zagabria	Partita n. 3 Spalato	Partita n. 4 Belgrado	Partita n. 5 Belgrado	Partita n. 6 Skopje	Partita n. 7 Podgorica
2. 11. 1992	55	174	520	200	328	40	60
3. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
4. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
5. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
6. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
9. 11. 1992	55	174	536	200	328	40	60
10. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
11. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
12. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
13. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
16. 11. 1992	55	174	536	200	328	40	60
17. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
18. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
19. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
20. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
23. 11. 1992	55	174	536	200	328	40	60
24. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
25. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
26. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
27. 11. 1992	55	174	520	200	320	40	60
30. 11. 1992	55	174	536	200	328	40	60
1. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
2. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
3. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
4. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
7. 12. 1992	55	174	536	200	328	40	60
8. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
9. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
10. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
11. 12. 1992	55	174	520	200	320	60	60
14. 12. 1992	55	174	536	200	328	40	60
15. 12. 1992	55	174	520	200	320	60	60
16. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	60
17. 12. 1992	55	174	520	200	320	60	60
18. 12. 1992	55	174	520	200	320	40	76

(in tonnellate)

Date di consegna	Partita n. 1 Lubiana	Partita n. 2 Zagabria	Partita n. 3 Spalato	Partita n. 4 Belgrado	Partita n. 5 Belgrado	Partita n. 6 Skopje	Partita n. 7 Podgorica
21. 12. 1992	55	110	536	100	328	60	60
22. 12. 1992	45	110	520	100	320	40	60
23. 12. 1992		89	520	90	320	60	60
28. 12. 1992			520		328		
29. 12. 1992			520		320		
30. 12. 1992			479		328		
31. 12. 1992			479		300		
Totale	2 025	6 399	21 870	7 290	13 500	1 620	2 296

- 2.5. In caso di mancata accettazione di un'offerta il 22 ottobre 1992, l'inizio delle consegne è posticipato di sette giorni. Questo periodo è aumentato di 7 giorni per ogni caso di mancata accettazione nel quadro delle gare successive. Tuttavia, le forniture che non solo state effettuate a causa del rinvio sono effettuate a partire dal 4 gennaio 1993 tenendo conto del ritmo delle forniture inizialmente previsto nella tabella sopra riportata.
- 2.6. Su iniziativa dell'aggiudicatario e d'intesa con le autorità indicate al precedente punto 2.3, le consegne possono essere effettuate più rapidamente di quanto previsto al precedente punto 2.4.

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura di farina di frumento tenero alle vittime del conflitto nell'ex Jugoslavia

[Regolamento (CEE) n. 3000/92]

(in tonnellate)

Numerazione degli offerenti	Numero della partita indicata al punto 1.1 dell'allegato I	Quantità di frumento tenero chiesta in contropartita	Quantità di frumento duro chiesta in contropartita
1			
2			
3			
4			
5			

ALLEGATO III**Certificato di presa in consegna**

Il sottoscritto :
(cognome/nome/funzione)

operante per conto di

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Prodotto :	
Quantitativo totale (in t) :	
Luogo e data della presa in consegna :	
Numeri dei vagoni ferroviari/ Numero di targa degli autocarri ⁽¹⁾ :	
Nome e indirizzo della ditta incaricata del trasporto :	

Nome dell'organismo di sorveglianza :

.....
.....

Nome e firma del suo rappresentante in loco :

.....
.....

Osservazioni o riserve :

.....
.....
.....
.....
.....

Firma
(timbro)

⁽¹⁾ Cancellare la voce inutile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3001/92 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/91⁽³⁾, stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che, per maggior chiarezza, occorre allineare le disposizioni relative alla procedura di vincolo di merci al regime del deposito doganale in un certo tipo di deposito alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2503/88 e alla definizione di questo tipo di deposito figurante nel regolamento (CEE) n. 2561/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato depositi doganali e zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue:

1) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 23

1. Le procedure previste dal presente capitolo si applicano a tutti i depositi doganali, ad eccezione dei depositi di tipo F.

2. Per quanto riguarda i depositi di tipo B, viene applicata la sola procedura prevista dall'articolo 24,

paragrafo 1, lettera b), con l'esclusione della possibilità di utilizzare un documento commerciale.

Quando nel documento amministrativo non figurino tutti gli elementi previsti nell'allegato III/A gli elementi mancanti devono essere indicati nell'acclusa domanda di vincolo al regime. »

2) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Nei depositi di tipo B l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime di cui all'articolo 14 o i documenti amministrativi utilizzati per tale vincolo per controllarne l'appuramento. Non viene tenuta contabilità di magazzino.

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie relative alla conservazione dei documenti doganali, l'ufficio di controllo può stabilire, nel quadro della propria organizzazione amministrativa, determinati termini per la conservazione in loco di queste dichiarazioni o di questi documenti. Tali termini possono essere prorogati.

Se alla scadenza di tali termini alle merci cui la dichiarazione o il documento si riferisce non viene assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di base, l'ufficio di controllo chiede che venga assegnata loro una di tali destinazioni o che il documento iniziale di vincolo al regime delle merci considerate venga sostituito da una nuova dichiarazione in cui figurino tutti gli elementi della precedente dichiarazione o del precedente documento. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che la normativa comunitaria prevede l'applicazione di un regime d'intervento nei vari settori in cui vige un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli;

considerando che a taluni prodotti provenienti dall'intervento possono essere riservate un'utilizzazione e/o una destinazione specifiche; che è necessario instaurare un regime di controllo onde garantire che tali prodotti non vengano devianti dalla loro utilizzazione e/o destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2919/92 ⁽⁴⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che, in rapporto con l'abolizione dei controlli e delle formalità alle frontiere interne e in occasione di ulteriori modifiche del regolamento (CEE) n. 569/88, oltre che per maggior chiarezza ed a fini di razionalità amministrativa, è opportuno riformulare tali norme;

considerando che, se detto controllo è effettuato da due o più Stati membri, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽⁵⁾;

considerando che devono essere designate le autorità doganali, come pure altre autorità, competenti per il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 e per il controllo

dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti d'intervento;

considerando che, per motivi di semplicità e di razionalità, è opportuno stabilire che, al termine dei necessari controlli, l'esemplare di controllo T 5 sia inviato direttamente all'organismo presso cui è depositata la cauzione e che, qualora siano interessati due o più Stati membri, gli esemplari di controllo T 5 vengano inviati direttamente da ciascuno Stato membro all'organismo presso cui è depositata la cauzione;

considerando che appare opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell'esemplare di controllo nel caso di esportazioni effettuate conformemente al regime previsto nel titolo X, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione ⁽⁶⁾, il quale dispone che, se un trasporto inizia nella Comunità e deve terminare all'esterno di essa, l'ufficio doganale della stazione di frontiera non deve espletare alcuna formalità;

considerando che l'enorme numero di modifiche all'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 impone la soppressione di detto allegato e giustifica il riferimento alle disposizioni dei vari regolamenti pertinenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**Disposizioni generali***Articolo 1*

1. Fatte salve le deroghe specifiche previste dalla regolamentazione comunitaria relativa a taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti ritirati da scorte d'intervento, secondo le seguenti disposizioni:

— articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (oli e grassi),

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

- articoli 5 e 25 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽¹⁾ (riso),
- articoli da 6 a 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽²⁾ (latte e prodotti lattiero-caseari),
- articolo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽³⁾ (carni bovine),
- articolo 7 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio ⁽⁴⁾ (tabacco greggio),
- articoli 7, 8 e 28 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽⁵⁾ (cereali),
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ (carni suine),

qualora a tali prodotti vengano riservate un'utilizzazione e/o una destinazione specifiche.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, « spedizione » è l'invio di merci da uno Stato membro ad un altro Stato membro e « esportazione » è l'invio di merci da uno Stato membro ad una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti venduti in conformità delle seguenti disposizioni:

- articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio ⁽⁷⁾ (ortofrutticoli),
- articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio ⁽⁸⁾ (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),
- articoli 37 e 40 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽⁹⁾ (alcole).

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata un unico Stato membro.

Articolo 2

1. Dal momento del loro ritiro dalle scorte d'intervento sino al momento in cui sia stata verificata l'utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti al controllo, comprendente accertamenti materiali, esame dei documenti e revisione dei conti, degli

organismi di controlli designati, di seguito denominati « autorità di controllo competente ».

Al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull'origine dei prodotti, ogni Stato membro designa, per ciascuna misura o parte di essa, un unico organismo di controllo incaricato di verificare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, a prescindere dalla loro origine (comunitaria o nazionale).

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire:

- che il controllo di cui al paragrafo 1 sia eseguito,
- che i prodotti d'intervento non vengano sostituiti con altri prodotti.

In particolare, tali misure dispongono:

- che le imprese che si occupano di prodotti d'intervento o di prodotti d'intervento trasformati, procedendo ad esempio all'acquisto, alla vendita, al magazzino, al trasporto, al trasbordo, al reimpballaggio, alla lavorazione o alla trasformazione, si sottopongono a tutti i controlli e gli accertamenti ritenuti necessari e tengano una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare le verifiche che ritengano opportune;
- che i prodotti di cui al primo trattino siano immagazzinati e trasportati separatamente dagli altri prodotti in modo da poter essere identificati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

3. La procedura dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2823/87 si applica quando il controllo di cui al paragrafo 1 deve essere eseguito integralmente o parzialmente:

- in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, oppure
- in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita la cauzione.

L'esemplare di controllo T 5 viene rilasciato e utilizzato secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 2823/87, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4. L'organismo d'intervento venditore, qualora non rilasci un esemplare di controllo T 5 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), emette un ordine di ritiro. Gli Stati membri possono autorizzare il rilascio di estratti di un ordine di ritiro.

L'ordine di ritiro, o il relativo estratto, è presentato dall'interessato all'autorità di controllo competente.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

Articolo 3

1. a) L'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene rilasciato :

- dall'organismo d'intervento venditore, se i prodotti d'intervento sono spediti in un altro Stato membro nello stesso stato in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d'intervento (« tali e quali »), oppure
- dall'autorità di controllo competente, se prima della spedizione in un altro Stato membro i prodotti d'intervento hanno subito una trasformazione, oppure
- dall'ufficio doganale di partenza :
 - su presentazione di un ordine di ritiro emesso dall'organismo d'intervento, se i prodotti d'intervento sono esportati tali e quali e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri ;
 - su presentazione di un documento di controllo, rilasciato dall'autorità di controllo competente e attestante che la trasformazione si è svolta sotto controllo se i prodotti d'intervento sono esportati previa trasformazione e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri.

Se i prodotti, conformemente al regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio (¹), sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento venditore, quest'ultimo rilascia l'esemplare di controllo T 5 o ne dispone il rilascio sotto la propria responsabilità.

Gli Stati membri possono :

- autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 da parte di un'autorità all'uopo designata, anziché da parte dell'organismo d'intervento venditore ;
- decidere di consentire il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 da parte dei detentori autorizzati di scorte di prodotti d'intervento, sotto la responsabilità dell'organismo d'intervento. L'autorizzazione è concessa alle condizioni stabilite dagli articoli da 17 a 24 del regolamento (CEE) n. 2823/87, in quanto compatibili.

In tali casi, il rilascio è subordinato alla presentazione di un ordine di ritiro.

b) L'ordine di ritiro e il documento di controllo di cui alla lettera a) recano un numero d'ordine e le seguenti indicazioni :

- la descrizione dei prodotti, secondo le modalità stabilite per la compilazione della casella 31 dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo ;
- la quantità, la natura, i marchi e i numeri dei colli ;
- il volume lordo e netto dei prodotti ;
- gli estremi del regolamento applicato ;
- le indicazioni che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5, compreso il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento.

Il documento di controllo precisa il numero del precedente esemplare di controllo T 5 o del precedente ordine di ritiro.

L'ordine di ritiro e il documento di controllo sono conservati dall'ufficio di partenza.

- c) L'interessato compila l'esemplare di controllo T 5 in originale e due copie. Le autorità che rilasciano l'esemplare di controllo T 5 ne inviano una copia per conoscenza all'organismo d'intervento presso il quale è costituita la cauzione, conformemente all'articolo 5, e ne conservano una copia.
- d) L'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene restituito all'interessato o ad un suo rappresentante, che lo presenta all'autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione.

2. Dopo essere stato debitamente vidimato dall'autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene rinviato direttamente all'organismo d'intervento presso cui è costituita la cauzione, conformemente all'articolo 5.

La denominazione e l'indirizzo completi dell'organismo presso il quale è costituita la cauzione sono registrati dall'interessato nella casella B dell'esemplare di controllo T 5.

3. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo T 5 sia conforme ai requisiti stabiliti, l'autorità competente indica, nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare T 5, la quantità di prodotti effettivamente conforme e la data (o le date) dell'operazione.

Articolo 4

La prova dell'osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene fornita come segue :

(¹) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

- a) per i prodotti il cui ritiro dalle scorte d'intervento, utilizzazione e/o destinazione sono stati controllati dall'autorità di un solo Stato membro, mediante i documenti prescritti da detto Stato membro;
- b) per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate dalle autorità in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, mediante tutti gli esemplari di controllo T 5, rilasciati ai fini del controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione, debitamente autenticati e vidimati dalle autorità di controllo competenti;
- c) per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento sia da quelle di uno o più altri Stati membri, mediante i documenti di cui alle lettere a) e b);
- d) per i prodotti in relazione ai quali le formalità di esportazione e la partenza dal territorio doganale della Comunità hanno avuto luogo nello Stato membro in cui è avvenuta l'ultima trasformazione ed è stata costituita la cauzione, mediante il documento o i documenti prescritti da tale Stato membro come prova di esportazione e mediante i documenti di cui alle lettere a) e/o b), ove riguardino la trasformazione.

Articolo 5

1. La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all'articolo 1 viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti:

- presso l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati;
- presso l'organismo d'intervento venditore, in tutti gli altri casi.

2. Se la cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all'organismo venditore:

- il numero del regolamento pertinente,
- la data e/o il numero della gara/vendita,
- il numero del contratto,
- il nome dell'acquirente,
- l'importo in ecu della cauzione,
- il tipo di prodotto,
- il quantitativo di prodotto,

- la data di deposito della cauzione,
- se del caso, l'utilizzazione e/o la destinazione.

L'organismo d'intervento venditore verifica i dati della cauzione.

Articolo 6

1. Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile conformarsi alle disposizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, in assenza di questa, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, decidono, su richiesta dell'interessato:

- a) che il termine stabilito per l'operazione venga prorogato per il tempo giudicato necessario in considerazione delle circostanze invocate, oppure
- b) che il controllo si dia per avvenuto, quando i prodotti siano stati definitivamente perduti.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si rivelino inappropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dagli omologhi articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'insorgere di circostanze indicanti l'eventualità di un caso di forza maggiore, e comunque entro il termine stabilito dal regolamento pertinente per la presentazione delle prove occorrenti allo svincolo della cauzione.

3. L'interessato fornisce le prove delle circostanze invocate come forza maggiore.

TITOLO II

Prodotti soggetti a una determinata utilizzazione o destinazione all'interno della Comunità

Articolo 7

1. I prodotti sono considerati conformi all'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, quando sia appurato:

- a) che quelli destinati ad essere trasformati e/o a ricevere altri per incorporazione (operazioni denominate in appresso « trasformazione »), hanno effettivamente subito tali processi;
- b) che quelli destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, confezionati per la vendita al dettaglio e presi in consegna dal commercio al dettaglio;
- c) che quelli destinati ad essere consumati da determinati enti ed organizzazioni ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna;

e se del caso, che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b) e c), costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

1. In caso di utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107 della sezione intitolata «Menzioni speciali».

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

Nella casella 106 va inoltre indicato:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,
- e, se del caso, il numero dell'ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

- 2. Se i prodotti sono spediti ad un terzo Stato membro, si applicano le disposizioni dell'articolo 21, in quanto compatibili.
- 3. Se due o più operazioni vengono eseguite successivamente nel medesimo Stato membro, si applicano le disposizioni dell'articolo 22, in quanto compatibili.

Articolo 9

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova prevista all'articolo 4.

Articolo 10

Se un esemplare di controllo T 5 non perviene all'autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, entro tre mesi

- dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'operazione di cui trattasi,
- oppure
- in mancanza di tale termine, dalla data del suo rilascio,

a causa di circostanze non imputabili all'interessato, questi può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Questi recano un riferimento all'esemplare di controllo T 5 e comprendono una conferma dell'autorità di controllo competente che ha verificato o fatto verificare l'utilizzazione dei prodotti, attestante il rispetto dell'utilizzazione prevista nonché la data di utilizzazione e/o destinazione previste.

TITOLO III

Prodotti esportati tali e quali dalla Comunità

Articolo 11

1. I prodotti sono considerati conformi alle norme concernenti la destinazione prescritta quando sia appurato:

- a) che hanno lasciato tali e quali il territorio doganale della Comunità; ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le forniture di prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione — comprese le altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi ausiliari — situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità ma oltre una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro, sono da considerarsi uscite dal territorio doganale della Comunità; oppure
- b) che hanno raggiunto la loro destinazione, nella fattispecie di cui all'articolo 34, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽²⁾; oppure
- c) che sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87; oppure
- d) che sono stati sdoganati ai fini dell'immissione in consumo in un determinato paese terzo, qualora siano destinati all'importazione in tale paese;

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

e, se del caso, che le operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2. Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3. Ai prodotti collocati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 41 del regolamento (CEE) n. 3665/87, escluso il paragrafo 3 dell'articolo 40, anche se non è prevista alcuna restituzione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 12

1. Per quanto concerne i prodotti d'intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.

2. Nella dichiarazione d'esportazione e nei documenti d'accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture:

- «Prodotti d'intervento con restituzione — Regolamento (CEE) n. 3002/92»,
oppure
- «Prodotti d'intervento senza restituzione — Regolamento (CEE) n. 3002/92».

3. Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d'esportazione, si considerano non più soggetti all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e circolano quindi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio⁽¹⁾.

4. In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.

Articolo 13

1. In caso di utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105 della sezione intitolata «Menzioni speciali».

Le caselle 104 e 106 devono essere completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

La casella 106 deve inoltre indicare:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,
- il numero dell'ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2. Se per lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l'esemplare di controllo T 5 comprovante l'esportazione delle merci, l'autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell'esemplare T 5 direttamente all'autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l'interessato inserisce nella casella 106 dell'esemplare T 5 la seguente dicitura: «Restituzione a carico di ...» (indicando la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità competente per il pagamento della restituzione).

3. Qualora sia stato impossibile rispettare il termine di 12 mesi per la prova dell'avvenuta esportazione ai fini del pagamento della restituzione, secondo l'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, a causa di ritardi amministrativi nella trasmissione dell'esemplare di controllo T 5 da parte dell'organismo depositario della cauzione all'autorità competente per il pagamento della restituzione, la data di ricevimento da parte dell'organismo depositario della cauzione è considerata altresì come la data di ricevimento da parte dell'autorità competente per il pagamento della restituzione.

Articolo 14

1. Qualora, dopo l'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte degli uffici doganali, i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti al titolo X, capitolo I del regolamento (CEE) n. 1214/92 per essere avviati verso una stazione di destinazione o un destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale di partenza che accetta la dichiarazione d'esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova dell'esportazione una delle diciture indicate all'articolo 7, paragrafi 4 o 5, secondo il caso, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, soltanto qualora venga accertato:

- che, se è stata costituita presso un organismo d'intervento una cauzione a garanzia dell'esportazione, essa non sia stata svincolata, oppure
- che è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e il prodotto non ha lasciato entro i termini il territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo competente per lo svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata e deve essere recuperato un importo equivalente.

Articolo 15

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all'articolo 4 e,

- quando il prodotto sia destinato all'importazione in un determinato paese terzo, o
- qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori dalla Comunità,

alla presentazione delle prove indicate agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare, secondo le autorità competenti, che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione.

Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

1. Quando si applichino le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (¹),

- la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata;
- deve essere recuperato un importo equivalente alla suddetta cauzione, se essa è già stata svincolata.

2. Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione secondo l'articolo 5, paragrafo 1, lascino il territorio doganale della Comunità e non siano state espletate le formalità necessarie per una restituzione ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 dette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. L'importo della cauzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come cauzione incamerata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (²).

(¹) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.

4. L'interessato fornisce la prova alle autorità competenti, mediante un attestato rilasciato dall'organismo d'intervento di cui trattasi, che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate o che non è stata costituita alcuna cauzione.

Articolo 17

Se un esemplare di controllo T 5 destinato a comprovare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1 in merito alla destinazione dei prodotti non è pervenuto all'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 entro tre mesi dalla data del rilascio a causa di circostanze non imputabili all'interessato, questo può inoltrare alle autorità competenti, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87, una domanda motivata di riconoscimento dell'equivalenza di altri documenti.

TITOLO IV

Prodotti esportati dalla Comunità previa trasformazione

Articolo 18

I prodotti sono considerati conformi all'utilizzazione e alla destinazione prescritta, ove si accerti l'adempimento delle condizioni stabilite dagli articoli 7 e 11.

Articolo 19

Per i prodotti destinati a venir esportati previa trasformazione, l'accettazione della dichiarazione d'esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione finale.

Articolo 20

1. Per i prodotti destinati ad essere spediti tali e quali a fini di trasformazione e di successiva esportazione, l'esemplare di controllo T 5 viene rilasciato dall'organismo d'intervento venditore e, nella sua sezione «Menzioni speciali», vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 contengono le annotazioni previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,
- se del caso, il numero dell'ordine di ritiro,
- la dicitura «Prodotti d'intervento da sottoporre, per l'esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2. a) Per i prodotti che, previamente trasformati nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento, debbono essere spediti in vista di un'ulteriore trasformazione e successiva esportazione, l'esemplare di controllo T 5 è rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione.

- b) Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,
- la dicitura «Prodotti d'intervento da sottoporre, per l'esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

3. a) Per i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione e che devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri, l'esemplare di controllo T 5 è emesso dall'ufficio doganale di partenza dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione. Tale documento viene conservato dall'ufficio doganale di partenza.

Tuttavia, esso non è richiesto quando la trasformazione è stata controllata dall'ufficio doganale di partenza.

- b) Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell'esemplare di controllo T 5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture prescritte dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

- il numero del contratto di vendita concluso con l'organismo d'intervento,
- se del caso, il numero del documento di cui alla lettera a).

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

4. Se per lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l'esemplare di controllo T 5 comprovante l'esportazione delle merci, l'autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell'esemplare T 5 direttamente all'autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l'interessato inserisce nella casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 la seguente dicitura: «Restituzione a carico di ...» (indicando lo Stato membro, nonché la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità competente per il pagamento della restituzione).

Articolo 21

1. In caso di spedizione di prodotti verso un altro Stato membro a fini di trasformazione e qualora i prodotti trasformati:

- debbano essere spediti in un terzo Stato membro o in un ulteriore Stato membro per un'ulteriore trasformazione, oppure
- debbano attraversare il territorio di un terzo Stato membro o di un ulteriore Stato membro per essere esportati,

l'autorità competente di cui all'articolo 20, paragrafi 2 o 3, secondo il caso, rilascia uno o più esemplari di controllo T 5.

L'esemplare o gli esemplari di controllo T 5 sono compilati:

- a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b) per la fattispecie di cui al primo comma, primo trattino;
- a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b) per la fattispecie di cui al primo comma, secondo trattino,

tenendo conto delle informazioni contenute nell'originale dell'esemplare T 5. Inoltre, nella casella 106 dell'esemplare o degli esemplari di controllo T 5 sono indicati il numero di registrazione e la data di rilascio del documento precedente, nonché il nome dell'autorità che lo ha rilasciato.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, l'autorità competente che ha verificato l'operazione provvede senza indugio a rinviare l'originale dell'esemplare di controllo T 5, debitamente annotato, direttamente all'organismo d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, precisando nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» di detto originale che il prodotto è stato spedito in un altro Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 reca il numero od i numeri di registrazione degli esemplari T 5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3. Il documento di cui all'articolo 4, lettera a) reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 22

1. Qualora due o più operazioni, esclusa l'esportazione (ad esempio, la trasformazione, l'imballaggio, la presa in consegna) vengano effettuate successivamente nel medesimo Stato membro, questo può decidere di considerarle come un'unica operazione. In questo caso, non viene rilasciato alcun esemplare di controllo T 5 fino all'avvenuta esecuzione di tutte le operazioni.

L'originale dell'esemplare di controllo T 5 viene restituito all'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, previa esecuzione dei controlli relativi a tutte le operazioni. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire il corretto espletamento di tale procedimento.

2. Qualora uno Stato membro scelga di non seguire il procedimento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente rilascia un esemplare di controllo T 5 a seguito di ciascuna operazione. L'autorità competente che ha verificato l'operazione precisa, nella casella « Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare di controllo T 5, che il prodotto è stato spedito nello stesso Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 reca il numero od i numeri di registrazione degli esemplari T 5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3. Il documento di cui all'articolo 4, lettera a) reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 23

Si applicano al presente titolo le disposizioni dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 13, paragrafo 3 e degli articoli da 14 a 17.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 24

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e l'indirizzo completi dell'autorità di controllo competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La Commissione trasmette tali dati agli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, specificando le circostanze addotte, i quantitativi implicati ed i provvedimenti adottati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero di domande presentate in forza dell'articolo 10 o dell'articolo 17, la causa del mancato rinvio degli esemplari di controllo T 5, sempreché essa sia nota, i quantitativi interessati e la natura dei documenti riconosciuti come equivolenti.

Articolo 25

1. Il regolamento (CEE) n. 569/88 è abrogato. Tuttavia, esso resta applicabile alle operazioni per le quali il ritiro

dalle scorte d'intervento sia avvenuto entro il 31 dicembre 1992.

L'allegato di detto regolamento resta inoltre in vigore per un periodo transitorio durante il quale atti comunitari specifici continuano a farvi riferimento. I riferimenti al « documento amministrativo unico » o al documento comprovante il carattere comunitario dei prodotti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 569/88 contenuti in detto allegato s'intendono fatti all'esemplare di controllo T 5.

2. Per le operazioni disciplinate dall'articolo 2, paragrafo 3, per le quali il ritiro dalle scorte d'intervento avverrà al più tardi entro il 31 dicembre 1992 e l'utilizzazione/destinazione prescritta sarà verosimilmente rispettata dal 1° gennaio 1993, i documenti di accompagnamento dei prodotti recano una delle seguenti diciture:

- Aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento (CEE) n° 569/88
- Anvendelsesprocedure forordning (EØF) nr. 569/88
- Anwendung des Verfahrens gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 569/88
- Εφαρμογή της διαδικασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 569/88
- Application of Procedure under Regulation (EEC) No 569/88
- Application de la procédure du règlement (CEE) n° 569/88
- Applicazione del procedimento secondo il regolamento (CEE) n. 569/88
- Toepassingsprocedure Verordening (EEG) nr. 569/88
- Aplicação do procedimento previsto no Regulamento (CEE) n° 569/88.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti ritirati dalle scorte d'intervento a partire dal 1° gennaio 1993. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 si applicano a decorrere dal 1° novembre 1992.

Salve le disposizioni dell'articolo 25, in tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽¹⁾ e al regolamento (CEE) n. 569/88 od a loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/92 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1992****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2517/92 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/92 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 4	7° term. 5	8° term. 6	9° term. 7	10° term. 8	11° term. 9
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 000	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3004/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantottesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2939/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la settantottesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale

delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settantottesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,60 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 19 302 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

i) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,60 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 3 105 t; le quantità sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 5.

ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

— il prezzo massimo di acquisto per 100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3, è fissato a :

- 261,552 ecu in Danimarca,
- 257,889 ecu in Germania,
- 257,851 ecu in Irlanda,
- 265,399 ecu in Irlanda del Nord,
- 261,530 ecu nel Regno Unito,

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 36 555 t.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni

(92/496/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni, negoziato a Bruxelles il 31 marzo 1992,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati

Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo menzionato all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ACCORDO

tra la Comunità economica europea ed il governo degli Stati Uniti d'America concernente l'applicazione dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili al commercio degli aeromobili di grandi dimensioni

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata « Comunità »,

e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, in seguito denominati « Stati Uniti »,

RICONOSCENDO la necessità di promuovere un contesto più favorevole per il commercio internazionale degli aeromobili di grandi dimensioni e di ridurre le tensioni commerciali in tale campo,

RICONOSCENDO che le discipline stabilite nell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili dovrebbero essere rafforzate allo scopo di ridurre progressivamente il ruolo del sostegno governativo,

RICHIAMANDOSI ai principi ed agli obiettivi concordati dai rappresentanti degli Stati Uniti e della Comunità, in occasione dell'incontro svoltosi a Londra il 27 ottobre 1987,

PERSEGUENDO l'obiettivo comune di prevenire le distorsioni commerciali derivanti dai sostegni governativi diretti o indiretti allo sviluppo e alla produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni, d'introdurre discipline aggiuntive per quanto concerne tali sostegni e d'incoraggiare l'adozione delle medesime a livello multilaterale nell'ambito del GATT,

PONENDO IN RILIEVO l'intenzione di agire senza arrecare pregiudizio ai rispettivi diritti e obblighi nel quadro del GATT e di altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT,

HANNO CONCORDATO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Approvvigionamento controllato dal governo, subappalti vincolanti ed incentivi

In merito ai temi concernenti l'articolo 4 dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili, in seguito denominato « accordo sugli aeromobili », le parti concordano di agire in conformità della nota interpretativa dell'articolo 4 dell'accordo sugli aeromobili riportata nell'allegato I del presente accordo.

Articolo 2

Impegni governativi anteriori

Il sostegno governativo agli attuali programmi per lo sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni, impegnato anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, non è soggetto alle disposizioni dell'accordo stesso, salvo per quanto diversamente indicato più avanti. Le condizioni in cui il sostegno viene accordato non sono modificate in modo da renderlo più vantaggioso per i beneficiari; modifiche minime non vengono tuttavia ritenute incompatibili con la presente disposizione.

Articolo 3

Sostegno alla produzione

Dal momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti non accordano aiuti governativi diretti ad ecce-

zione di quanto già previsto con precisi impegni per la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni. Tale divieto è applicabile sia ai programmi esistenti che a quelli futuri.

Articolo 4

Sostegno allo sviluppo

4.1. I governi forniscono un sostegno allo sviluppo di un nuovo programma per la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni soltanto qualora una valutazione critica del progetto, basata su ipotesi prudenziali, abbia stabilito che vi è una ragionevole possibilità di recupero, entro 17 anni dalla data della prima erogazione di tale sostegno, di tutti i costi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo sugli aeromobili, compreso il rimborso degli aiuti governativi alle condizioni specificate in appresso.

4.2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, il sostegno governativo impegnato da una parte per lo sviluppo di un nuovo programma per la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni o di loro derivati non supera:

a) il 25 % del costo totale dello sviluppo di tale programma stimato al momento dell'impegno (o dei

costi di sviluppo effettivi, a seconda di quale dei due è il più basso); il pagamento delle royalties su questa tranche è fissato nel momento in cui viene preso l'impegno di sovvenzionare lo sviluppo in modo che tale sostegno sia rimborsato ad un tasso d'interesse non inferiore al costo del denaro per il governo entro non più di 17 anni dalla prima erogazione, più

- b) l'8 % del costo totale dello sviluppo di tale programma stimato al momento dell'impegno (o dei costi di sviluppo effettivi, a seconda di quale dei due è il più basso); il pagamento delle royalties su questa tranche è fissato nel momento in cui viene preso l'impegno di sovvenzionare lo sviluppo in modo che tale sostegno sia rimborsato ad un tasso d'interesse non inferiore al costo del denaro per il governo più l'1 % entro non più di 17 anni dalla prima erogazione.

Questi calcoli sono fatti in base alla previsione del numero di aeromobili consegnati formulata nella valutazione critica del progetto.

4.3. Le royalties da pagare per ciascun aeromobile sono calcolate nel momento in cui viene preso l'impegno di sovvenzionare lo sviluppo che deve essere rimborsato come segue:

- a) il 20 % dei pagamenti complessivi calcolati ai sensi dell'articolo 4.2 sono pagabili in base alla consegna di un certo numero di aeromobili corrispondente al 40 % delle consegne previste;
- b) il 70 % dei pagamenti complessivi calcolati ai sensi dell'articolo 4.2 sono pagabili in base alla consegna di un certo numero di aeromobili corrispondente all'85 % delle consegne previste.

Articolo 5

Sostegno governativo indiretto

5.1. Le parti prendono le misure necessarie a far sì che il sostegno governativo indiretto non dia un ingiusto vantaggio ai costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni che beneficino di tale sostegno e neppure conduca a distorsioni del commercio internazionale degli aeromobili civili di grandi dimensioni.

5.2. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, i vantaggi identificabili per lo sviluppo o la produzione di qualsiasi prodotto oggetto del presente accordo, al netto del recupero, derivanti dal sostegno indiretto non superano in un qualsiasi anno:

- a) il 3 % del fatturato commerciale annuo del settore degli aeromobili civili della parte interessata per i prodotti oggetto del presente accordo, oppure
- b) il 4 % del fatturato commerciale annuo di qualsiasi azienda della parte interessata per i prodotti oggetto del presente accordo.

5.3. Si ritiene che vi siano vantaggi derivanti dal sostegno indiretto qualora vi sia una riduzione identifica-

bile dei costi dello sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni derivante dalla ricerca e sviluppo a finanziamento pubblico in campo aeronautico effettuati dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Qualora si possa dimostrare che i risultati della ricerca e sviluppo sono stati resi disponibili su una base non discriminatoria ai costruttori di aeromobili di grandi dimensioni delle parti, i vantaggi derivanti da tali tecnologie sono esclusi dal calcolo di cui all'articolo 5.2. Tuttavia, si possono configurare vantaggi identificabili qualora i costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni siano responsabili della conduzione o dei risultati di tale ricerca o possano aver accesso a tali risultati prima di altri.

Qualora una parte abbia motivo di ritenere che altri sostegni indiretti forniti da un governo conducano a riduzioni identificabili dei costi dello sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni, le parti si consultano allo scopo di quantificare tali riduzioni ed includerle nel calcolo descritto sopra.

I vantaggi del sostegno indiretto derivanti dalla tecnologia, ottenuti tramite la ricerca e lo sviluppo a finanziamento pubblico o tramite altri programmi governativi, sono calcolati di norma in termini di riduzione dei costi della ricerca e dello sviluppo e di riduzione dei costi delle attrezzature di produzione o della tecnologia del processo produttivo.

Articolo 6

Prestiti a scopi generali

Le parti non sono responsabili per quanto concerne prestiti specifici fatti o resi disponibili dai costruttori di aeromobili alle compagnie aeree tramite prestiti diretti, garanzie o altri strumenti, che non siano effettuati tramite il finanziamento ufficiale dei crediti all'esportazione compatibilmente all'intesa di settore per gli aeromobili di grandi dimensioni compresa nell'intesa OCSE sui finanziamenti ufficiali all'esportazione.

Articolo 7

Sottoscrizione di azioni

Le sottoscrizioni di azioni sono escluse dall'oggetto del presente accordo. L'apporto di azioni non dovrà comunque aver luogo in modo tale da minare le discipline stabilite dall'accordo.

Articolo 8

Trasparenza

8.1. Nella misura necessaria a garantire l'effettiva attuazione del presente accordo, le parti si scambiano su base regolare e sistematica tutte le informazioni pubbliche che i governi forniscono alle rispettive assemblee elette nazionali per quanto concerne le questioni oggetto del presente accordo e dei suoi allegati.

Tali informazioni pubbliche dovranno includere perlomeno l'importo totale del sostegno governativo a nuovi progetti di sviluppo e la quota di tale sostegno rispetto ai costi totali di sviluppo, i dati complessivi sugli esborsi e sui rimborsi relativi agli aiuti governativi diretti ai programmi per lo sviluppo degli aeromobili commerciali, i fatturati commerciali annui dell'industria degli aeromobili civili come specificato all'articolo 8.5. b) e gli importi complessivi dei vantaggi indiretti identificabili ricevuti dai costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni.

8.2. Inoltre, per quanto concerne gli impegni governativi anteriori a sostegno di programmi per lo sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni descritti nell'articolo 2, è fornito un elenco completo di tali impegni presi dalle parti al presente accordo, nel quale siano indicati anche il tipo di obbligo di rimborso ed i tempi previsti per il rimborso. Gli esborsi ed i rimborsi annuali relativi a tali programmi su base globale sono anche essi comunicati all'altra parte per ciascuno dei governi erogatori di tali aiuti. Una parte comunica inoltre alla controparte qualsiasi modifica che renda le condizioni di tali impegni più favorevoli per il beneficiario, fra cui: le modifiche del calendario di rimborso, il mancato rimborso dell'aiuto ricevuto o la riduzione dei rimborsi previsti.

8.3. Inoltre, per quanto riguarda i programmi futuri per lo sviluppo di aeromobili civili di grandi dimensioni, le parti forniscono, nel momento in cui viene preso l'impegno governativo, le seguenti specifiche informazioni in rapporto al sostegno allo sviluppo per ciascuno dei governi erogatori di tale sostegno:

- l'importo totale del sostegno governativo,
- la quota del sostegno governativo in percentuale del costo totale dello sviluppo stimato,
- il rendimento previsto per il governo,
- il calendario del rimborso del sostegno governativo e
- il numero di aeromobili previsto su cui sono basati i calcoli effettuati a norma dell'articolo 4.2.

8.4. Nel corso delle consultazioni previste conformemente all'articolo 11, le parti scambiano informazioni sugli impegni e il sostegno governativo per ciascuno dei governi che forniscono tale sostegno, indicando fra le altre cose:

- qualsiasi modifica che renda le condizioni più favorevoli per il beneficiario, fra cui: le modifiche del calendario di rimborso, il mancato rimborso dell'aiuto ricevuto o la riduzione dei rimborsi previsti, e
- gli esborsi e rimborsi annui per singolo programma per quanto concerne nuovi programmi lanciati in conformità dell'articolo 4. Tali informazioni verranno fornite in occasione della prima consultazione regolare che avrà luogo almeno dodici mesi dalla fine dell'anno in cui gli esborsi ed i rimborsi hanno avuto luogo.

8.5. Nel corso delle consultazioni previste a norma dell'articolo 11,

a) le parti forniranno su base annuale informazioni sulle nuove attività di ricerca e sviluppo a finanziamento pubblico decise o avviate durante l'anno precedente e sui progetti di ricerca e sviluppo in corso di campo aeronautico, compresi i dettagli per singolo programma concernenti i progetti a cui partecipano costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni. Ciò comprende informazioni sull'area di attività e sull'entità dei finanziamenti governativi relativi a tali progetti;

b) le parti forniranno informazioni sui vantaggi identificabili derivanti dagli aiuti indiretti concessi a ciascun programma per lo sviluppo di aeromobili di grandi dimensioni.

Ciò comprenderà un recupero, per ciascun programma, dai costruttori di aeromobili di grandi dimensioni. Per ciascuno dei governi erogatori di tale sostegno saranno comunicate su base annuale le seguenti informazioni specifiche:

- 1) il fatturato commerciale annuo del settore degli aeromobili civili della parte interessata in rapporto ai prodotti oggetto dell'accordo,
- 2) il fatturato commerciale annuo in rapporto ai prodotti oggetto dell'accordo di ciascuna azienda della parte interessata che fabbrica prodotti oggetto dell'accordo, e
- 3) l'importo totale dei vantaggi indiretti definiti al paragrafo 5.2 per l'industria degli aeromobili civili in rapporto ai prodotti oggetto dell'accordo e per ciascuna azienda coinvolta nella fabbricazione di tali prodotti.

8.6. Se una parte ritiene necessaria la comunicazione di ulteriori informazioni direttamente concernenti l'attuazione delle disposizioni del presente accordo, tali informazioni saranno messe a disposizione dietro richiesta debitamente motivata.

8.7. Dietro richiesta debitamente motivata, le parti forniscono, nel momento in cui viene preso l'impegno di un nuovo sostegno allo sviluppo, informazioni non riservate sulla valutazione critica del progetto, nella misura in cui queste siano attinenti alle disposizioni dell'articolo 4.1.

8.8. È considerata di carattere riservato qualsiasi informazione non di dominio pubblico eventualmente messa a disposizione da una parte se la parte che l'ha fornita lo richiede. Il governo destinatario prende tutte le misure necessarie a far sì che le informazioni così designate non siano divulgate ad ambienti esterni al governo anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente accordo. Inoltre, le informazioni riservate non sono utilizzate in eventuali litigi commerciali eccetto che ai fini di discussioni riservate all'interno del governo e delle decisioni relative all'attuazione dell'accordo.

8.9. A meno che diversamente indicato, le parti si scambiano le informazioni specificate sopra su base annuale. Qualsiasi disaccordo circa le informazioni da fornire a norma del presente articolo è risolto tramite le consultazioni previste all'articolo 11.

8.10. Le parti forniscono informazioni sulle nuove sottoscrizioni di titoli o sui mutamenti delle partecipazioni azionarie dei governi nelle aziende impegnate nella costruzione di aeromobili civili, incluso l'ammontare ed il tipo dei titoli previsti.

8.11. Le parti incoraggeranno le aziende impegnate nella costruzione di aeromobili civili di grandi dimensioni a dare una maggior divulgazione ai risultati finanziari disaggregati delle loro attività nel campo degli aeromobili civili, separando i dati concernenti gli aeromobili civili da quelli relativi agli aeromobili militari e presentando resoconti finanziari rispondenti alla buona prassi commerciale. Tali risultati finanziari disaggregati dovrebbero includere perlomeno informazioni sulle fonti e sugli impieghi dei fondi, comprese informazioni specifiche sulle entrate, sul reddito d'esercizio, sulle consistenze patrimoniali nette, sull'investimento di capitali e sulla sottoscrizione di titoli pubblici.

8.12. Nessuna clausola del presente accordo deve essere interpretata come un'ingiunzione ad una qualsiasi parte di mettere a disposizione informazioni la cui rivelazione sia, a suo parere, contraria ai suoi interessi vitali.

Articolo 9

Circostanze eccezionali

9.1. Qualora, a causa di una situazione eccezionale imprevista, la sopravvivenza di una quota importante delle attività di costruzione di aeromobili civili di una delle parti⁽¹⁾ e la redditività dell'azienda o della divisione di un'azienda responsabile di detta costruzione di aeromobili civili siano in pericolo, tale parte può derogare temporaneamente alle discipline stabilite nel presente accordo. In questo contesto, tale azienda o divisione renderà pubblici i risultati finanziari disaggregati delle attività di aeronautica civile⁽²⁾. Tale deroga non può essere invocata, tuttavia, per quanto concerne le discipline relative al lancio di nuovi programmi per lo sviluppo di aeromobili civili di cui all'articolo 4.

9.2. La parte interessata preavvisa la controparte in merito alle proprie intenzioni e consente quindi consultazioni preliminari, a meno che non si trovi impossibilitata a procedere in tal senso per motivi legali; in ogni caso essa comunica immediatamente alla controparte le ragioni per cui invoca il presente articolo e rende pienamente note le misure specifiche che ha preso, compresa l'entità e la natura delle misure ed anche la loro durata prevista.

(1) Ai fini del presente paragrafo, il termine « parti » deve ritenersi includere ciascuno dei singoli Stati membri della Comunità.

(2) Detti risultati finanziari disaggregati dovrebbero comportare, come minimo, informazioni circa la provenienza e l'utilizzazione dei fondi, ivi comprese informazioni specifiche circa entrate, redditi d'esercizio, patrimonio netto, investimenti di capitale e sottoscrizione di titoli pubblici.

9.3. Le misure specifiche prese da una parte a norma del presente articolo :

- a) hanno portata e durata limitate a quanto strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà di cui al paragrafo 1 ;
- b) sono studiate in modo da riportare al più presto possibile l'azienda che ne beneficia in condizioni di redditività ;
- c) tengono in debito conto le possibili implicazioni per altri costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni ed evitano di deprimere i prezzi sul mercato mondiale degli aeromobili civili con la produzione di riserve per cui non esistono ordini confermati.

9.4. Qualora, a seguito delle consultazioni svolte in virtù dell'articolo 11, una parte stabilisca che l'azione intrapresa ai sensi di questo articolo pone in serio pericolo gli obiettivi del presente accordo, essa ha diritto di sospendere in tutto o in parte le disposizioni del presente accordo o di risolverlo entro quindici giorni dal termine delle consultazioni.

Articolo 10

Prevenzione di litigi e cause commerciali

10.1. Le parti cercano di evitare qualsiasi litigio commerciale su materie incluse nel campo del presente accordo⁽³⁾.

10.2. Le parti non promuovono unilateralmente azioni nel quadro del rispettivo diritto commerciale nazionale in rapporto ad aiuti governativi accordati conformemente al presente accordo finché esso è in vigore. Tuttavia, nulla di quanto stabilito nel presente paragrafo impedisce ad una parte di abrogare il presente accordo in base all'insorveglianza della controparte.

10.3. Allo scopo di evitare conflitti commerciali, le parti incoraggeranno fortemente i privati a chiedere il ricorso alle disposizioni dell'articolo 11 per risolvere qualsiasi vertenza su materie incluse nel campo del presente accordo. Qualora, tuttavia, dei ricorrenti privati richiedessero la promozione di un'azione su materie incluse nel campo del presente accordo, il governo dei ricorrenti informerà immediatamente la controparte e proporrà l'avvio di consultazioni in conformità dell'articolo 11. La parte contro cui viene promossa tale azione ha il diritto di sospendere l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente accordo o di risolvere l'accordo entro quindici giorni dal termine delle consultazioni.

(3) L'azione su « materie incluse nel campo del presente accordo » si riferisce ad azioni commerciali relative a un sostegno governativo diretto e indiretto, quale definito dal presente accordo. Non vi sono comprese le azioni relative a pratiche di dumping, alla tutela della proprietà intellettuale, o alla legislazione antitrust, o in materia di concorrenza.

10.4. Nello svolgimento di qualsiasi indagine su reazioni commerciali riguardanti prodotti oggetto del presente accordo, mosse in base al diritto commerciale nazionale a seguito di istanze private, le parti, conformemente alla loro legislazione, tengono conto delle rimostranze presentate in rapporto al rispetto dei termini del presente accordo.

Articolo 11

Consultazioni

11.1. Le parti si consultano regolarmente e, in ogni caso, almeno due volte all'anno, per assicurare il corretto funzionamento del presente accordo.

11.2. Una parte può chiedere consultazioni su qualsiasi sviluppo relativo al funzionamento del presente accordo. Tali consultazioni hanno luogo non più tardi di trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la relativa richiesta.

11.3. Le parti concordano di cercare di risolvere qualsiasi vertenza entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni. Le consultazioni non saranno considerate concluse ai fini degli articoli 8 e 9 prima che sia trascorso tale periodo di tre mesi.

Articolo 12

Accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili

12.1. Le parti proporranno, in comune con altri firmatari dell'accordo sugli aeromobili menzionato all'articolo 1, che discipline analoghe a quelle stabilite nel presente accordo e nella nota interpretativa riportata nell'allegato I

vengano introdotte nell'accordo sugli aeromobili. Le parti proporranno inoltre che le disposizioni perfezionate per la soluzione delle controversie concordate nell'ambito dell'Uruguay Round vengano utilizzate per risolvere qualsiasi conflitto insorto dall'attuazione del nuovo accordo sugli aeromobili.

12.2. Le parti faranno del loro meglio per ottenere che tali discipline o discipline analoghe vengano incorporate nell'accordo sugli aeromobili o adottate al più presto possibile dai principali firmatari ed anche per estendere il campo d'applicazione delle discipline previste dal presente accordo a tutti i prodotti oggetto dell'accordo sugli aeromobili.

12.3. Qualora non si realizzi la multilateralizzazione entro un anno, le parti riesamineranno l'opportunità di proseguire nell'applicazione del presente accordo bilaterale.

Articolo 13

Disposizioni finali

13.1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua accettazione da entrambe le parti.

13.2. Il presente accordo può essere emendato previo reciproco accordo delle parti onde tener conto di qualsiasi nuova situazione che possa insorgere, compresi eventuali emendamenti all'accordo sugli aeromobili.

13.3. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte può recedere dall'accordo. Qualora una parte desideri recedere dal presente accordo, essa notifica alla controparte le proprie intenzioni per iscritto. Il ritiro ha effetto dodici mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notifica.

Firmato a Bruxelles ed a Washington addì diciassette luglio millenovecentonovantadue.

Per il Consiglio delle Comunità europee

Frans ANDRIESEN

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Michael MOSKOW

ALLEGATO I

INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELL'ACCORDO GATT SUL COMMERCIO DEGLI AEROMOBILI CIVILI DA PARTE DEI FIRMATARI DELL'ACCORDO

L'articolo 4 dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili (in seguito denominato « accordo ») tratta tre questioni specifiche :

- l'approvvigionamento controllato dal governo (paragrafo 2),
- i subappalti vincolanti (paragrafo 3),
- gli incentivi (paragrafo 4).

Articolo 4.1

Il paragrafo 4.1 stabilisce il principio generale, valido per tutto l'articolo 4, secondo cui gli acquirenti di aeromobili civili ⁽¹⁾ dovrebbero essere liberi di scegliere i fornitori in base a fattori tecnologici e commerciali.

Articolo 4.2

(Approvvigionamento controllato dal governo)

Il paragrafo stabilisce che « i firmatari non devono pretendere che le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili o altre entità impegnate nell'acquisto di aeromobili civili acquisiscano gli aeromobili civili da una particolare fonte, né devono esercitare su di essi una pressione ingiustificata in tal senso, poiché ciò costituirebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di qualsiasi firmatario ».

Ciò significa che i firmatari devono astenersi dall'imporre politiche preferenziali a favore di o contro i fornitori di uno o più firmatari.

Sono vietate anche ingiustificate pressioni governative in rapporto alla scelta dei fornitori da parte delle compagnie aeree, dei costruttori di aeromobili o di altre entità impegnate nell'acquisto di aeromobili civili (« acquirenti »). Costituisce una « pressione ingiustificata » qualsiasi azione che favorisca prodotti o fornitori, oppure che influenzi le decisioni di acquisto in modo da creare una discriminazione nei confronti dei fornitori di qualsiasi altro firmatario.

I firmatari concordano che i casi seguenti sono esempi di prassi che non sono considerate quale esercizio di pressione ingiustificata :

- la partecipazione di rappresentanti o ex rappresentanti dei governi nel consiglio di amministrazione di acquirenti totalmente o parzialmente controllati dallo Stato, ma soltanto se agiscono nel miglior interesse commerciale dell'acquirente interessato e non influenzano le decisioni di acquisto in modo da creare una discriminazione nei confronti dei fornitori di qualsiasi altro firmatario ;
- le decisioni governative concernenti questioni di sicurezza e ambientali.

Articolo 4.3

(Subappalti vincolanti)

La prima frase stabilisce che « i firmatari concordano che l'acquisto di prodotti oggetto dell'accordo deve essere effettuato soltanto in base a considerazioni di competitività a livello di prezzo, qualità e consegna ». Ciò significa che i firmatari non interverranno per ottenere un trattamento di favore per particolari aziende e che non interferiranno nella scelta dei fornitori, qualora siano in concorrenza fornitori di diversi firmatari.

Sottolineando che i soli fattori da tener presenti nelle decisioni di acquisto sono il prezzo, la qualità e le condizioni di consegna, i firmatari concordano che l'articolo 4.3 non consente compensazioni dettate dai governi. Inoltre, essi non esigeranno che altri fattori, quali i subappalti, siano resi una condizione o un fattore da tenere in considerazione per la vendita. In particolare, un firmatario non può esigere che un fornitore offra una compensazione, tipi o volumi specifici di opportunità commerciali, o altri tipi di compensazione industriale.

I firmatari non impongono quindi condizioni secondo cui i subappaltatori o i fornitori devono essere di una determinata nazionalità.

La seconda frase di questo paragrafo stabilisce che « in concomitanza con l'approvazione o l'aggiudicazione di contratti per l'acquisto di prodotti oggetto del presente accordo, un firmatario può ... richiedere che le aziende da esso qualificate abbiano accesso alle opportunità commerciali in base ai criteri di concorrenza ed a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle aziende di altri firmatari ». Ciò significa che un firmatario può esigere che il costruttore non discrimini nei confronti delle aziende qualificate dal firmatario stesso in rapporto a qualsiasi opportunità di appalto ed alla valutazione di qualsiasi offerta competitiva presentata da tali aziende.

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, per « aeromobile civile » vale la definizione di cui all'articolo 1 dell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili.

*Articolo 4.4***(Incentivi)**

Questo paragrafo stabilisce che « i firmatari concordano di evitare qualsiasi tipo di incentivo alla vendita o all'acquisto di aeromobili civili provenienti da qualsiasi fonte che possa dar luogo a discriminazione nei confronti dei fornitori di qualsiasi firmatario ».

Ciò significa che i firmatari si astengono dall'impiego di correlazioni negative o positive fra la vendita o l'acquisto di aeromobili civili ed altre decisioni o politiche governative che possano influenzare tale vendita o acquisto quando vi è una situazione di concorrenza fra fornitori dei firmatari. Segue un elenco illustrativo ed esemplificativo di tali incentivi vietati:

- diritti e restrizioni attinenti alle compagnie aeree, quali i diritti di atterraggio o di rotta;
- programmi e politiche economiche generali, quali le politiche concernenti le importazioni, le misure miranti a modificare gli squilibri negli scambi bilaterali, le politiche relative ai lavoratori stranieri o alla ristrutturazione del debito;
- i programmi e le politiche di assistenza allo sviluppo, quali i sussidi statali, i prestiti ed il finanziamento delle infrastrutture; s'intende che l'impiego di tale assistenza per l'acquisto di aeromobili civili non ricade in questa categoria nella misura in cui la concessione di tali fondi non è una condizione per l'esecuzione dell'acquisto;
- le politiche e i programmi di difesa e di sicurezza nazionale.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.3, ciò significa anche che i firmatari non intervengono in alcun modo, né esercitano alcuna pressione diretta o indiretta su altri governi o su qualsiasi entità coinvolta nelle decisioni di acquisto, compresa l'introduzione di qualsiasi correlazione di carattere negativo o positivo fra la decisione concernente l'acquisto di aeromobili civili e qualsiasi altra questione o azione in qualsiasi altra area che possa influire sugli interessi del paese importatore.

*Articoli 4.2 e 4.4***(Rimostranze formali)**

Tutti i partecipanti dei firmatari responsabili delle politiche nazionali non intraprendono azioni, fra cui le rimostranze formali, l'esercizio di pressioni o l'offerta di incentivi nei confronti di altri governi o compagnie aeree straniere, i quali siano contrari all'articolo 4 come interpretato nel presente allegato. I firmatari attirano l'attenzione dei partecipanti su questa interpretazione dell'articolo 4 e si adoperano inoltre per far sì che i partecipanti non intraprendano simili iniziative.

ALLEGATO II

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti :

1. « aeromobili civili di grandi dimensioni » : per quanto concerne tali aeromobili prodotti negli Stati Uniti dagli attuali costruttori di aeromobili civili di grandi dimensioni e nella Comunità europea dal consorzio Airbus o dai relativi enti successori, tutti gli aeromobili, come definiti nell'accordo GATT sul commercio degli aeromobili civili, eccettuato quanto oggetto della definizione di cui all'articolo 1.1. b) dell'accordo precitato sugli aeromobili, concepiti per il trasporto di passeggeri o di merci ed aventi una capacità di 100 o più posti, o spazio equivalente nella configurazione per il trasporto delle merci ;
2. « derivato » : un modello di aeromobile i cui principali elementi progettuali derivano da un precedente modello di aeromobile ;
3. « costo totale dello sviluppo » , di cui all'articolo 4.2 : le seguenti voci di costo, riferite ai costi sostenuti prima della data della certificazione, sono quelle che possono essere tenute presenti nel valutare il « costo totale dello sviluppo » di cui all'articolo 4.2 :
 - progettazione preliminare ;
 - progettazione esecutiva ;
 - prove nella galleria del vento, prove strutturali, prove dei sistemi e prove di laboratorio ;
 - simulatori di progettazione ;
 - attività per lo sviluppo delle apparecchiature, eccettuato il lavoro finanziato direttamente dai fabbricanti delle apparecchiature e dei motori ;
 - prove di volo, compresa la relativa assistenza a terra, e l'analisi necessaria per ottenere la certificazione ;
 - documentazione occorrente per la certificazione ;
 - costo della costruzione dei prototipi e degli aeromobili di prova, compresi i ricambi e le modifiche necessarie per ottenere la certificazione, meno l'equo valore di mercato stimato degli aeromobili idonei al volo dopo il ricondizionamento ;
 - maschere di montaggio e attrezzi, eccettuate le macchine utensili, usate per programmi specifici ;
4. « produzione » : tutte le attività di fabbricazione, commercializzazione e vendita diverse da quelle descritte nel punto 3, eccettuato il finanziamento ufficiale dei crediti all'esportazione in base all'intesa di settore per gli aerei di grandi dimensioni rientrante nell'intesa OCSE sui finanziamenti ufficiali all'esportazione ;
5. « sostegno governativo indiretto » : sostegno finanziario fornito da un governo o da qualsiasi organismo pubblico all'interno del territorio di una parte per applicazioni aeronautiche, compresa l'attività di ricerca e sviluppo, i progetti pilota e lo sviluppo di aeromobili militari, che costituiscono un vantaggio identificabile per lo sviluppo o la produzione concernenti uno o più programmi per la costruzione di aeromobili di grandi dimensioni ;
6. « sostegno governativo diretto » : qualsiasi sostegno finanziario concesso da un governo o da un qualsiasi organismo pubblico all'interno del territorio di una parte, il quale sia fornito :
 - 1) per specifici programmi di costruzione di aeromobili di grandi dimensioni o di loro derivati, oppure
 - 2) a specifiche aziende nella misura in cui ne traggano diretto vantaggio gli aeromobili di grandi dimensioni o i loro derivati ;
7. « pagamento delle royalties » : il rimborso di una data quota prestabilita del sostegno allo sviluppo per ciascun aeromobile consegnato.

Informazione sulla firma dell'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni

L'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio degli aeromobili civili di grandi dimensioni è stato firmato il 17 luglio 1992 dal signor Frans Andriessen, vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, abilitato a tal fine dal presidente del Consiglio, per la Comunità economica europea, e dal signor Michael Moskow, rappresentante ad interim degli Stati Uniti d'America per gli Affari commerciali.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1992

relativa all'attribuzione del quantitativo residuo del contingente d'importazione di carni bovine congelate, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3667/91

(92/497/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/91 dispone che, nel corso del quarto trimestre del 1992, siano attribuiti i quantitativi che non hanno formato oggetto di alcuna domanda di titolo d'importazione alla data del 31 agosto dello stesso anno; che, in base ai dati comunicati dagli Stati membri, tali quantitativi ammontano a 40,654 t;

considerando che i dati comunicati alla Commissione dalle autorità nazionali in merito ai quantitativi di riferimento e ai quantitativi chiesti a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 324/92 (3), sono in parte errati;

considerando che gli operatori interessati non sono responsabili degli errori commessi ed è quindi opportuno, per la corretta gestione del contingente d'importazione comunitario, ripartire i quantitativi residui tra gli operatori vittime dei suddetti errori di trasmissione; che, dato che i quantitativi residui sono inferiori ai quantitativi che sarebbero necessari per una regolarizzazione, è necessario ridurre questi ultimi in proporzione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91, i quantitativi per i quali alla data del 31 agosto 1992 non è stata presentata alcuna domanda di titolo di importazione ammontano a 40,654 t e sono ripartiti come segue:

- 1) 24,200 t a SA Tarbouriech à Villeneuve-sur-Lot (Francia);
- 2) 16,454 t a Heine Foods Ltd (Regno Unito).

Articolo 2

1. I titoli d'importazione per i quantitativi di cui all'articolo 1 possono essere rilasciati a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (4) sono d'applicazione.

3. Tuttavia, in deroga agli articoli 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg (peso netto) e il periodo di validità dei titoli scade il 31 dicembre 1992.

4. La cauzione di cui al paragrafo 3 è costituita al momento del rilascio dei titoli d'importazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34.

(3) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.